



Consiglio Regionale della Campania

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti della I, II e IV
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U. D. Studi Legislativi e Servizio
Documentazione

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge: "Norme in materia di vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado" Reg. Gen. 628

Ad iniziativa del consigliere Alfonso Longobardi

Depositata al protocollo informatico in data 5 dicembre 2018 e sostituita in data 14 dicembre 2018

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

I Commissione Consiliare Permanente per l'esame

II, VI e IV Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 19 DIC. 2018

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale
della Campania

Prot. 132/2018
Napoli, 14.12.2018

Alla Segreteria Generale
Del Consiglio Regionale della Campania

SEDE

Oggetto: Proposta di Legge “Norme in materia di vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado” – integrazione

Il sottoscritto Alfonso Longobardi, Consigliere regionale del Gruppo “De Luca Presidente” trasmette integrazione della Proposta di Legge Regionale riportata in oggetto, a firma dello stesso e già trasmessa con prot. 129/2018 del 5.12.2018.

Il presente teste sostituisce integralmente quello precedentemente presentato.

Cordiali saluti.

On. Dott. Alfonso Longobardi

On. Dott. Alfonso Longobardi

Consigliere Regionale della Campania / Gruppo Consiliare “De Luca Presidente”

Vicepresidente della Commissione Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio

Isola F/13 Centro Direzionale di Napoli 081.7783591 – longobardi.alf@consiglio.regione.campania.it



Consiglio Regionale
della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

“Norme in materia di vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado”

AD INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE REGIONALE:

On. Dott. Alfonso Longobardi

Relazione tecnica

La presente legge interviene prioritariamente in un ambito di competenza esclusiva ai sensi dell'art. 117 c.2, lett. h della Costituzione, per altri aspetti di carattere concorrente e residuale ai sensi, rispettivamente, dei commi terzo e quarto del citato art. 117 della Costituzione.

La legge è rivolta ad orientare la normativa locale in materia di polizia amministrativa locale e fornisce anche la strumentazione procedurale finalizzata all'effettiva applicazione delle disposizioni che i singoli enti intendono formalizzare con i propri atti.

La legge si pone come normativa di riferimento per gli ambiti oggetto degli atti normativi locali in materia di sicurezza urbana nei casi in cui sussistano materie di competenza regionale che concernono sia la vivibilità e il decoro urbano, sia l'assistenza alle persone, al fine della tutela della convivenza civile.

Le norme indicate nella la legge esercitano la competenza residuale del quarto comma dell'art. 117 della Costituzione per dare flessibilità ed effettività all'apparato sanzionatorio che attualmente si incentra, sostanzialmente, solo su sanzioni pecuniarie; le Regioni possono infatti disciplinare aspetti del procedimento sanzionatorio amministrativo, anche prevedendo forme alternative alla sanzione pecuniaria.

Vengono esclusi dal testo ambiti di possibile interferenza con le competenze statali in quanto la legge non interviene in materia di ordine o sicurezza pubblica, che sono competenze esclusive statali ai sensi della lettera h) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione;

Inoltre la legge introduce la possibilità per gli enti locali di procedere all'attività di risoluzione bonaria delle controversie finalizzata ad evitare il sorgere o il permanere di situazioni che pregiudichino la qualità della vita nelle materie di competenza regionale e locale.

Le disposizioni sull'assistenza hanno come finalità principale il supporto a persone che si trovano in evidente stato di disagio e quindi bisognose di aiuto immediato. Tali disposizioni possono essere attuate in collaborazione o avvalendosi del servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari territoriali;

La previsione di coinvolgere i cittadini, anche tramite processi partecipativi, nell'individuazione delle situazioni che danno luogo a fenomeni di disagio ambientale, risponde alla esigenza di individuare soluzioni compartecipate dalla comunità amministrata.

La presente Legge ha carattere ordinamentale e di organizzazione del controllo del territorio. Non è prevista la necessità di alcuna copertura finanziaria. Vengono previste entrate dovute alle sanzioni da applicare ma che sono di diretta competenza dei Comuni.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

Oggetto e finalità

Art. 1

Definizioni, Oggetto e Principi

1. La presente legge costituisce normativa di riferimento per i regolamenti degli enti locali sulla disciplina degli aspetti della civile convivenza e della coesione sociale che non attengono alla tutela dei beni giuridici fondamentali di esclusiva competenza statale e che ricadono nella nozione di polizia amministrativa locale.
2. Per Polizia Amministrativa Locale si intendono le funzioni e le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possano essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attività relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze proprie delle Regioni e degli Enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, di competenza esclusiva dello Stato.
3. Ai fini della disciplina regolamentare degli Enti Locali è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) Il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato, ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di Legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;
 - b) I parchi e i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
 - c) Le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) Gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle precedenti lettere.
4. La presente legge interviene nelle procedure di fruizione di beni comuni, intesa come il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di cittadini, e di utilizzazione di beni comuni, intesa come l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio di attività lecite, anche di carattere privato.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, la legge individua gli elementi di uniformità per i regolamenti locali nelle materie di cui all'articolo 2 della presente legge.
6. La presente legge interviene altresì nelle procedure relative all'applicazione delle sanzioni amministrative, riferibili a tutte le materie di competenza legislativa della Regione ed a quelle disciplinate dai regolamenti comunali adottati in forza della presente Legge, tanto secondo il sistema scandito dalla Legge 24 novembre 1981, n.689.
7. La presente legge mira altresì a prevenire il degrado urbano contemperando le necessità dei residenti e l'uso delle aree urbanizzate, nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui alle vigenti norme regionali in tema di governo del territorio.

Art. 2

Finalità

1. I regolamenti di polizia amministrativa locale, indipendentemente dalla denominazione assunta - nel rispetto delle previsioni del capo II della presente Legge, disciplinano le possibili misure di contenimento dei fenomeni di alterazione della convivenza civile con gli strumenti di prevenzione e controllo di polizia amministrativa locale, perseguendo le seguenti finalità:

- a) tutela della vivibilità, dell'igiene e del pubblico decoro, intesi come l'insieme dei comportamenti e delle situazioni che danno luogo all'armonioso vivere comune dei cittadini, nel rispetto reciproco, nel corretto svolgimento delle proprie attività;
- b) tutela del patrimonio degli Enti Locali e disciplina del suolo pubblico;
- c) tutela della quiete e della tranquillità delle persone, intese come la tranquillità e la pace della vita dei cittadini, sia nel normale svolgimento delle occupazioni, che nel riposo;
- d) disciplina dei mestieri e delle attività produttive, per gli aspetti che incidono sui beni e sui valori definiti alle lettere a) e b) del presente articolo;
- e) assistenza alle persone, intesa come le attività volte al sostegno delle persone malate, indigenti o in situazioni di marginalità, ovvero al sostegno dei minori non accompagnati.

2. I regolamenti di polizia amministrativa locale, indipendentemente dalla denominazione assunta, anche in relazione alle previsioni derivanti dall'attuazione del capo II, sono sostenuti, per le finalità sanzionatorie amministrative e per le prerogative di mediazione sociali connaturate alla dimensione comunale, dalle previsioni del capo III della presente Legge, potendosi altresì disciplinari, sempre nel contesto dei menzionati regolamenti locali, gli aspetti procedurali di dettaglio connaturati alle procedure sanzionatorie e di mediazione sociale.

3. Finalità della presente legge è, altresì, la diffusione del principio che la pianificazione territoriale incide sulla vivibilità delle persone, attecchendosi la previsione del capo IV come indirizzo rivolto agli Enti Locali, affinché includano la sicurezza urbana tra le priorità fondamentali della pianificazione e gestione del territorio.

Capo II

Contenimento dei fenomeni di alterazione della convivenza civile con gli strumenti di prevenzione e controllo di polizia amministrativa locale

Art. 3

Vivibilità, igiene e pubblico decoro

1. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2, possono indicativamente costituire fattispecie rilevanti per i regolamenti di cui allo stesso articolo, quando commesse in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) la collocazione di oggetti senza assicurarli in modo stabile per evitarne in ogni caso la caduta o la dispersione;
- b) l'ingombro, mediante sosta, collocando o permettendo la permanenza di animali o cose in modo tale da obbligare eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi a deviazioni, spostamenti ovvero a condotte non consuete o non prevedibili o potenzialmente pericolose;
- c) lo spargimento di materiali, sostanze, residui o frammenti;
- d) le condotte omissive che possono provocare la caduta o la dispersione di accessori di edifici o di parti di essi, oggetti, manufatti, residui;
- e) l'omesso controllo di animali il cui comportamento induce spavento o apprensione negli eventuali altri fruitori dei medesimi luoghi, oltre alla mancata pulizia degli spazi pubblici in caso di deiezioni degli stessi;
- f) il lancio di oggetti in modo tale da bagnare o imbrattare persone o i luoghi, ovvero recando fastidio o creando situazioni di rischio agli altri fruitori dei medesimi luoghi;
- g) lo spostamento e la permanenza su tetti, cornicioni, pertinenze dei ponti, sulle spallette dei fiumi e dei torrenti;
- h) l'accensione non autorizzata di fuochi, liquidi, polveri e oggetti che possano in qualunque modo arrecare molestia.
- i) l'ammasso o il deposito di materiali o residui di qualsiasi tipo che per quantità, caratteristiche qualitative e tipologia di deposito possano creare situazioni di degrado anche se non rilevante agli effetti igienico sanitari;
- l) la manutenzione, la pulizia e il mantenimento delle condizioni igieniche di qualsiasi manufatto, eventualmente autorizzato anche temporaneamente;
- m) le operazioni di lavaggio, manutenzione e pulizia della persona, di cose o animali, e l'esposizione di cose che suscitino, disagio o raccapriccio alle persone.
- n) le condotte volte a deturpare, danneggiare, imbrattare con disegni, adesivi, scritte e simili, edifici pubblici o facciate di edifici privati, le attrezzature, la pavimentazione e la segnaletica stradale, gli arredi o i veicoli pubblici e quant'altro sia posto alla fruizione della comunità, o lasciato alla pubblica fede.

p) le condotte consistenti nel salire o arrampicarsi su pali o arredi, strumenti di segnaletica, inferriate e altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi.

p) i comportamenti consistenti nell'appoggiare o legare veicoli ovvero qualsiasi oggetto alle recinzioni apposte per pubbliche finalità, entrare o immergersi nelle vasche e nelle fontane o gettarvi o immergervi oggetti.

q) l'esercizio di attività, libere o autorizzate, con modalità vessatorie o che arrecano fastidio, o che suscitano apprensione, ivi compreso l'attività di meretricio o comunque di evidente tentato adescamento.

r) la rimozione o il danneggiamento abusivo di impianti di pubblica illuminazione, reti tecnologiche, tabelle varie ed elementi di arredo urbano installati dalla pubblica amministrazione per ragioni di pubblica utilità.

s) il lancio di volantini pubblicitari o similari, fermo restando le procedure autorizzatorie di attività pubblicitarie che non causino imbrattamento del suolo pubblico.

2 I regolamenti di cui al comma 1 dell'art. 2 della presente legge, per la tutela del patrimonio artistico e culturale o comunque per le aree meritevoli di particolare protezione, possono indicativamente costituire prescrizioni rilevanti:

a) vietare il contatto e ogni altro comportamento lesivo dell'integrità estetica delle singole opere e delle relative aree pertinenziali, comprese eventuali barriere o recinzioni poste a protezione;

b) vietare la collocazione di cartelli di qualsiasi contenuto o di oggetti con finalità simboliche su cancelli, inferriate, elementi costituenti arredo urbano o attrezzature di pubblico servizio, ubicati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, salvo che le apposizioni avvengano ad opera delle amministrazioni pubbliche o previa autorizzazione dalle stesse;

c) prevenire comportamenti non consoni alla dignità e alla vocazione dei luoghi;

d) disciplinare, fuori dall'ambito di applicazione del vigente codice della strada, la circolazione e la sosta dei veicoli in area pubblica o aperta al pubblico.

Art. 4

Quiete e tranquillità delle persone

1. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2, possono indicativamente costituire fattispecie rilevanti per i regolamenti locali:

a) la permanenza di persone all'esterno dei pubblici esercizi, dei locali d'intrattenimento e dei luoghi di aggregazione comunque disciplinati, anche oltre l'orario di chiusura degli stessi, che intralciano il transito pedonale, ovvero recano molestia, disagio o incomodo tale da disturbare la tranquillità, la serenità e il riposo dei cittadini;

b) la promozione, in qualsiasi modo, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di riunioni che turbino la quiete o rechino fastidio agli altri fruitori dei medesimi luoghi;

c) il comportamento dei detentori di cani, o altri animali, che non impediscono il disturbo da questi arrecato alla pubblica quiete e al riposo delle persone, anche singole;

d) le limitazioni di emissioni sonore, a qualsiasi titolo, nei valori standard nel rispetto della Legge e in orari pomeridiani e/o notturni, quanto in luogo aperto al pubblico che privato;

e) la disciplina di emissione e durata dei dispositivi acustici di antifurto su beni mobili e immobili.

2. Gli atti normativi comunali individuano nell'arco delle ventiquattro ore le aree e i periodi nei quali tutelare maggiormente la pubblica quiete e la tranquillità delle persone, potendo differenziare i giorni feriali da quelli festivi, anche in relazione ai diversi periodi dell'anno.

Art. 5

Mestieri e attività produttive

1. Per le finalità di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2, possono indicativamente costituire fattispecie rilevanti per i regolamenti locali:

a) ogni attività, effettuata in luogo pubblico o privato, che sia svolta arrecando disagio o danno alle persone, ivi comprese quelle di mestieri girovaghi, di vendita di cose antiche o usate e di parcheggio su suolo pubblico, benché autorizzate;

b) la disciplina motivata degli orari degli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, in relazione all'adeguato contemperamento tra libertà di iniziativa economica delle imprese e diritto alla quiete delle persone;

c) l'esposizione di merce in modo da costituire pericolo per i passanti, ovvero essere idonea a sporcare gli stessi o il suolo pubblico, oppure emanare odori nauseanti, ovvero arrecare pregiudizio all'integrità estetica dei luoghi;

d) la manomissione, la diminuzione della funzionalità o il danneggiamento in qualsiasi modo dell'area pubblica o di uso pubblico, delle attrezzature o degli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi, eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate;

e) l'apertura di esercizi pubblici o esercizi commerciali riservati esclusivamente al pubblico maggiorenne in modo tale che:

1) l'ingresso abbia un'adeguata distanza da scuole, giardini pubblici, edifici pubblici o destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti;

2) dalle vetrine di tali esercizi non debba essere possibile scorgere l'interno dei medesimi, né le merci messe in vendita;

f) il rifiuto della vendita delle merci che, fatta salva la disciplina della pubblicità dei prezzi, comunque siano offerte al pubblico in ogni esercizio commerciale, senza adeguata segnalazione che indichi espressamente la volontà di non porle in vendita;

g) la distribuzione sul suolo pubblico, senza specifica autorizzazione, anche mediante espositori fissi o mobili, di qualsiasi oggetto che possa recare pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, ovvero arrecare pregiudizio all'integrità estetica dei luoghi;

h) l'esercizio di ogni attività itinerante non diversamente disciplinata e senza specifica autorizzazione, e le aree di in cui le stesse possano essere vietate o limitate;

i) la promiscuità nei medesimi locali, anche temporanea, tra dimora e determinate attività produttive e commerciali;

l) l'individuazione di aree e la disciplina e la manutenzione derivata delle stesse per le attività di spettacolo viaggiante.

Art. 6

Assistenza alle persone

1. Con riferimento alle finalità di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, gli atti normativi comunali di cui alla presente legge, possono prevedere attività di supporto da parte degli organi di polizia locale consistenti in:

a) accompagnamento volontario delle persone incapaci di orientarsi o altrimenti in difficoltà, presso strutture socio-sanitarie adeguate;

b) assistenza, informazione e accompagnamento volontario di persone in difficoltà presso strutture di accoglienza pubbliche o private, al fine di assicurare loro adeguata protezione e supporto con attivazione dei servizi socio-sanitari competenti del territorio.

Capo III

Polizia amministrativa e mediazione sociale

Art. 7

Funzioni di accertamento in materia di polizia amministrativa locale

1. Le funzioni di accertamento e prevenzione di cui all'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione alle sanzioni previste da regolamenti comunali e ordinanze sindacali, spettano, in via prioritaria agli addetti alle strutture di polizia locale ai sensi della normativa regionale in materia.

2. I comuni possono altresì individuare proprio personale dipendente, diverso da quello di cui al precedente comma 1, o dipendenti da soggetti (persone fisiche o giuridiche) esercenti pubblici servizi, servizi di interesse generali, attività strumentali all'ente locale, nominativamente designati dal sindaco ed in possesso dei requisiti minimi previsti dall'art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000).

3. L'Ente Locale individuerà il responsabile delle procedure di irrogazione delle sanzioni amministrative in dipendenti diversi da quelli addetti alla fase di accertamento e contestazione delle violazioni amministrative della regolamentazione comunale.

Art. 8

Mediazione sociale

1. Al di fuori dell'ambito disciplinato dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), i Comuni favoriscono e praticano, anche in forma associata, la mediazione sociale agevolando l'integrazione, la convivenza civile e la bonaria risoluzione dei conflitti insorti nelle materie oggetto della presente legge ponendo a disposizione dei cittadini specifico servizio svolto da proprio personale, anche appartenente alla polizia municipale, ovvero avvalendosi di soggetti esterni all'amministrazione comunale.
2. La mediazione sociale è gratuita ed è volta a prevenire danni o pregiudizi che possono essere arrecati alle persone o alle cose negli ambiti previsti dalla presente legge.
3. Allo scopo di diffondere l'attività di mediazione, i comuni, anche in forma associata, possono altresì stipulare accordi con gli organismi previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69 in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) o istituire servizi a ciò dedicati anche avvalendosi di soggetti esterni all'amministrazione comunale, ovvero svolgerla a mezzo di proprio personale abilitato ai sensi di Legge.

Art. 9

Risoluzione bonaria delle controversie

1. Gli Enti Locali individueranno un apposito ufficio responsabile, con eventuale ausilio della polizia locale, dell'attività di prevenzione volta ad assicurare la serena e civile convivenza, che potrà procedere, nell'ambito delle proprie competenze, su richiesta o di propria iniziativa, alla bonaria risoluzione dei conflitti, anche nei casi in cui sia in corso di accertamento una violazione, dando avvio al procedimento mediante la redazione di un apposito processo verbale.
2. All'esito positivo del predetto procedimento ed alla composizione del dissidio mediante la sottoscrizione volontaria di un accordo tra le parti in conflitto possono essere interrotti gli eventuali ulteriori accertamenti in ambito amministrativo, procedendo alle fasi conclusive del processo sanzionatorio.

Art. 10

Sanzioni amministrative pecuniarie e pagamento in misura ridotta

1. Le condotte vietate dagli atti normativi comunali adottati ai sensi della presente legge, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 2.500,00.
2. Entro i parametri definiti dal comma 1, i Comuni possono graduare gli importi delle sanzioni nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza e specificità locale, oltre che nei casi previsti dal precedente art.9.

3. Per tutte le violazioni considerate dalle presenti disposizioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, gli obbligati sono ammessi al pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 16 della l. 689/1981 secondo le modalità indicate nel verbale di accertamento della violazione.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie e quelli derivanti dall'alienazione dei beni confiscati spettano al Comune nel cui territorio siano state accertate le violazioni.

Art. 11

Sanzioni amministrative accessorie

1. Gli atti normativi comunali possono prevedere l'applicazione delle seguenti sanzioni accessorie:

a) sospensione dell'attività da tre a quindici giorni;

b) ripristino dello stato dei luoghi;

c) confisca del provento dell'attività illecita.

2. Le sanzioni accessorie di cui al comma 1:

a) sono menzionate nel verbale di contestazione della violazione;

b) si applicano anche in caso di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria;

c) sono suscettibili di esecuzione coattiva in via amministrativa, con oneri a carico del destinatario dell'obbligo rimasto non ottemperato.

3. Fatta salva la disciplina del sequestro amministrativo preordinato alla confisca, gli atti normativi comunali possono prevedere apposite misure cautelari preordinate ad assicurare l'efficacia delle sanzioni amministrative accessorie, definendone la tipologia, il contenuto ed il procedimento di applicazione.

4. Le condotte di inottemperanza, di elusione o di ostacolo alla esecuzione d'ufficio delle sanzioni amministrative accessorie, o delle misure cautelari, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.000,00 a € 6.000,00.

Art. 12

Lavoro volontario di interesse pubblico

1. Gli atti normativi comunali adottati in applicazione della presente legge, possono prevedere, in via alternativa e sostitutiva del pagamento di una sanzione pecuniaria, casi, tipologie e durata di lavoro volontario d'interesse pubblico, commisurata alla gravità della violazione.

2. L'obbligato può presentare domanda di lavoro volontario d'interesse pubblico entro il termine previsto per il pagamento in misura ridotta.

3. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, il dirigente o il responsabile della struttura competente e il soggetto obbligato sottoscrivono un accordo

sostitutivo dell'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria concernente la prestazione, le modalità e la durata del lavoro, da svolgere anche presso le associazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale.

4. Nei limiti definiti dagli atti normativi comunali, la durata e la tipologia del lavoro volontario d'interesse pubblico sono commisurate all'entità della sanzione pecuniaria e al danno arrecato con le modalità di cui agli artt. 54 e 55 del D l.gs nr. 274 del 2000.

5. Gli oneri assicurativi per infortuni sono a carico del soggetto che fruisce della prestazione.

6. Qualora la prestazione non sia iniziata nei trenta giorni successivi alla sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 3, l'ente procede nei modi stabiliti dalla Legge per l'esecuzione delle sanzioni amministrative irrogate.

Capo IV

Gestione degli spazi per la vivibilità e la sicurezza

Art. 13

Pianificazione territoriale per la vivibilità e la sicurezza

1. Ogni intervento che incida sull'equilibrio funzionale delle comunità cittadine è valutato sia per le caratteristiche fisiche della struttura urbana che per gli aspetti sociali legati alla vivibilità e alla sicurezza.

2. I Comuni, attraverso la pianificazione territoriale, identificano nelle diverse aree urbane i fattori di degrado da rimuovere e prevenire, nonché gli ambiti di miglioramento da promuovere e sostenere mediante specifiche linee di azione.

3. I Comuni, attraverso la pianificazione territoriale, favoriscono il consolidamento, il ripristino e l'incremento dei beni e delle funzioni che caratterizzano e identificano il loro patrimonio di spazi pubblici

4. Gli strumenti della pianificazione territoriale privilegiano l'organizzazione degli spazi che garantisca la corretta distribuzione delle funzioni al fine di assicurarne l'equilibrio e l'integrazione con le diverse attività che vi si svolgono.

Art. 14

Qualificazione degli interventi di modificazione del territorio e dell'edificato

1. Ai fini della vivibilità e della sicurezza urbana sostenibile, gli strumenti della pianificazione territoriale garantiscono che gli interventi di trasformazione del territorio tengano in considerazione la composizione sociale per mantenere o recuperare una situazione equilibrata su scala più ampia, nel rispetto dei requisiti di qualità urbana, ambientale, edilizia e di accessibilità.

2. I Comuni, nel provvedere alla pianificazione territoriale ai fini della vivibilità, della sicurezza e della prevenzione dei fenomeni di degrado urbano, tengono in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

a) rilevanza del rafforzamento dell'identificazione e senso di appartenenza con il luogo da parte delle persone che vi trascorrono la loro vita di relazione;

b) vitalità degli spazi pubblici che ne favorisca l'uso diversificato in tempi diversi per funzioni molteplici;

c) maggiore vulnerabilità di talune fasce di popolazione;

d) maggiore vulnerabilità di luoghi frequentati temporaneamente;

e) sicurezza e accessibilità dei percorsi di accesso a strutture o a servizi;

3. I Comuni, nella gestione delle aree urbane, ai fini della vivibilità, sicurezza e prevenzione dei fenomeni di degrado urbano, tengono in considerazione i seguenti elementi di valutazione:

a) necessità di monitoraggio e controllo di aree ed edifici degradati o soggetti ad abbandono anche ai fini del recupero degli stessi;

b) pericolosità e disagio determinati dalle sistemazioni temporanee;

c) organizzazione degli spazi concepita in modo da facilitarne la sorvegliabilità anche spontanea e non invasiva.

Art. 15

Valutazioni d'impatto degli interventi

1. Qualora i Comuni prevedano interventi infrastrutturali di trasformazione del territorio rilevanti per la popolazione, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 devono acquisire le valutazioni di impatto di sicurezza, di impatto funzionale e di impatto manutentivo, sulla base dei criteri enunciati dall'articolo 14, comma 2, nonché conformemente alle norme tecniche nazionali e comunitarie relative alla materia.

2. Le valutazioni di cui al comma 1. sono riferibili a tutte le categorie di interventi previste dall'articolo 78 della l.r. 1/2005 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il parere sulle valutazioni di impatto di sicurezza, funzionale e manutentivo è obbligatorio per ogni intervento di cui al comma 1, ma non è vincolante ai fini autorizzatori.

Art. 16

Clausola economico/finanziaria

La presente Legge ha carattere ordinamentale e di organizzazione del controllo del territorio. Non è prevista la necessità di alcuna copertura finanziaria. Vengono previste entrate dovute alle sanzioni da applicare ma che sono di diretta competenza dei Comuni

